

Roma

25/02/2022

PROT. N. 27/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 27/2022

LORO SEDI

Oggetto: Spese retroattive per Visto di Conformità

Carissimi,

Sono detraibili le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il rilascio del **visto di conformità** e per le asseverazioni e le attestazioni necessarie per optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante e/o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, per la generalità degli interventi edilizi (e non soltanto per quelli che danno diritto al superbonus del 110%).

L'art. 3-*sexies* del decreto c.d. "Milleproroghe", la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente al Senato ieri, 24 febbraio 2022, estende retroattivamente le disposizioni già previste dal 1° gennaio 2022 dal comma 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall'art. 1 comma 29 della L. 234/2021, per tutti gli interventi "optabili".

L'Agenzia delle Entrate, già si era espressa in tal senso nel corso del Videoforum 2022, ma avere una **disposizione normativa** che consenta senza ombra di dubbio la detraibilità di tali spese è certamente meglio e, almeno in relazione a questo aspetto, i contribuenti possono stare tranquilli.

L'obbligo di apporre il **visto di conformità** sulle comunicazioni presentate dal 12 novembre 2021, nonché di attestazione della congruità dei costi, si ricorda, era stata introdotta dal DL 157/2021, che è stato successivamente abrogato dalla legge di bilancio 2022 e il cui testo è trasfuso nell'art. 1 comma 28 ss. della L. 234/2021, ove è stato altresì stabilito che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157" (art. 1 comma 41 della L. 234/2021).

Nel caso di esercizio di una delle due opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020, l'art. 1 comma 29 della L. 234/2021 ha infatti introdotto nel corpo dell'art. 121 anche l'espressa previsione della **detraibilità** delle spese sostenute per il rilascio dei predetti visti e attestazioni, armonizzando in questo modo il quadro disciplinare a quanto già prevedeva il comma 15 dell'art. 119 del DL 34/2020 nell'ambito della disciplina del superbonus.

Armonizzato il quadro disciplinare

In considerazione del fatto che le novità apportate dalla L. 234/2021 decorrono **dal 1° gennaio 2022**, era dubbia la possibilità di detrarre le spese in argomento anche nel caso fossero state sostenute dal 12

novembre 2021 al 31 dicembre 2021, nei casi in cui la relativa comunicazione di opzione fosse presentata successivamente al 1° gennaio 2022. L'art. 3-*sexies* del decreto c.d. "Milleproroghe", dunque, ammette la detrazione fiscale anche per dette spese.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.